

# VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 23 dicembre 2013, presso la sede della CNA Veneto in Marghera - Venezia,

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto ed Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal presidente regionale di categoria Mirco Della Vecchia, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot ed Emanuela Barbiero funzionario del settore medesimo;

CASARTIGIANI Veneto rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;



e

FAI- CISL rappresentata dal sig. Onofrio Rota;

FLAI - CGIL rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon;

UILA- UIL rappresentata dal sig. Nicola Storti;

è stato stipulato il seguente accordo di armonizzazione per le imprese non artigiane fino ai 15 dipendenti che adottano il CCNL 19 novembre 2013



## PREMESSE

- Vista la sigla dell'ipotesi di accordo del 19 novembre 2013 per il rinnovo del CCNL Alimentaristi Panificatori artigiani
- Considerato che tale ipotesi di accordo prevede l'allargamento della sfera di applicazione, per le imprese dell'alimentazione, anche alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti,
- Tenuto conto che è stata altresì prevista l'adozione dei versamenti alla bilateralità artigiana attraverso EBNA;
- Visto che nel Veneto gli accordi interconfederali e di categoria hanno previsto per il settore un complesso di regole che necessitano un adattamento specifico per le imprese di cui al secondo alinea che precede;


le parti convengono quanto segue:

### 1) SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai dipendenti dalle imprese venete non artigiane del settore alimentazione fino ai 15 dipendenti come previsto dall'ipotesi per il rinnovo del CCNL 19/11/2013 e dal protocollo integrativo nazionale del 10 dicembre 2013.

### 2) RETRIBUZIONI

In aggiunta alle retribuzioni delle tabelle previste dall'ipotesi di accordo del 19 novembre 2013, le imprese di cui al punto 1 erogheranno la quota aggiuntiva di € 0,44, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.



### 3) VERSAMENTI AD EBAV

Sulla base degli accordi interconfederali regionali del 14 dicembre 2010 e del 13 marzo 2013 le imprese di cui al punto 1) verseranno ad Ebav le seguenti quote:

	azienda	lavoratore
a) RAPPRESENTANZA IMPRESE e NRS	2,66	/
b) RAPPRESENTANZA SINDACALE	1,04	/
c) NRS OOSS	/	1,00
d) SICUREZZA E RAPPRESENTANZA TERRITORIALE	1,56	/
e) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,10	/
d) 1 LIVELLO EBAV	4,62	0,80

Per quanto attiene alle quote di versamento al secondo livello di Ebav, le imprese, in via transitoria ed in attesa di specifica disciplina derivante dal contratto regionale di categoria, verseranno unicamente la quota di € 2,00 a carico impresa ed € 0,50 a carico lavoratore destinata al Fondo Sostegno al reddito.

Tenuto conto delle diverse discipline previdenziali che possono essere applicate alle imprese di cui al punto 1), le parti convengono altresì quanto segue:

- le quote delle imprese soggette all'applicazione della normativa di integrazione salariale saranno destinate ad alimentare una prestazione destinata ai lavoratori in caso di CIGO per la durata massima di tre mesi e pari ad 8,80 € per ogni giornata effettiva di CIGO, proporzionata nel caso di rapporto part time.

- le quote delle imprese non soggette all'applicazione della normativa di integrazione salariale saranno destinate all'erogazione dei trattamenti previsti in caso di sospensione per mancanza di lavoro e disciplinati dagli accordi interconfederali regionali.



#### 4) MODALITA' TEMPORALI DI APPLICAZIONE


Tenuto conto che EBAV dovrà predisporre le apposite comunicazioni e l'aggiornamento dei programmi di versamento tramite mod. B01, le parti convengono che le imprese potranno applicare la normativa derivante dal presente accordo dal 1° maggio 2014.

#### 5) APPLICAZIONE ACCORDI INTERCONFEDERALI E DI CATEGORIA DEL VENETO

Alle imprese di cui al punto 1) che precede saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete. In particolare, sarà applicabile anche la normativa riguardante l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevista rispettivamente ai punti b) e c) dell'Accordo Interconfederale Regionale sull'occupazione e sulla formazione del 13 marzo 2013.

Per quanto riguarda la contrattazione regionale di categoria, le parti si danno atto che quanto descritto nei punti precedenti rappresenta il solo trattamento economico normativo applicabile alle imprese di cui al punto 1), in aggiunta al CCNL.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




FLAI CGIL VENETO




CNA DEL VENETO



FALCISL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



UIA UIL VENETO

